

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 17 febbraio 2026

Modifiche al Regolamento per la razionalizzazione del lavoro parlamentare e la valorizzazione del ruolo delle Commissioni, per l'abolizione del termine delle 24 ore in caso di posizione della questione di fiducia, per il rafforzamento dello statuto delle opposizioni, delle attivita' di indirizzo, informazione e controllo, per la revisione della disciplina dei Gruppi e delle procedure di collegamento con l'Unione europea e per l'aggiornamento del testo. (26A00920)

(GU n.47 del 26-2-2026)

All'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Ad esclusione del Presidente della Camera, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, eletti ai sensi del comma 1, che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari o in caso di iscrizione, all'atto della costituzione, ad un Gruppo formato ai sensi dell'articolo 14, comma 2.»;

b) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

«10. I componenti dell'Ufficio di Presidenza chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche dell'Ufficio di Presidenza.».

All'articolo 11, comma 1, le parole: «sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura;» sono soppresse.

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. L'Ufficio di Presidenza puo' autorizzare la costituzione di un Gruppo con un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1 e comunque, di norma, non inferiore a sette purché questo rappresenti un partito o movimento politico, nel suo complesso quando esso risulti dall'aggregazione di piu' forze politiche, che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, propri candidati o liste di candidati in almeno venti circoscrizioni nazionali, accedendo, secondo la legge elettorale vigente, all'assegnazione dei seggi. Fermo restando, di norma, il requisito numerico di cui al periodo precedente, l'Ufficio di Presidenza puo', altresì, autorizzare la costituzione di un Gruppo composto da deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e da deputati eletti nelle regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche.»;

b) al comma 5, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ove non sia stata autorizzata la costituzione del Gruppo di cui all'ultimo periodo del comma 2.».

All'articolo 15 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari e' assicurata la disponibilita' di locali e attrezzature, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni assegnate al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

3-bis. E' altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza. A tal fine e' previsto un complessivo stanziamento finanziario annualmente determinato dall'Ufficio di Presidenza, che e' ripartito per una parte, stabilita dall'Ufficio di Presidenza in misura non inferiore a un trentesimo dello stanziamento, in misura uguale tra i Gruppi costituiti, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 2, all'inizio della legislatura, e per la restante parte in misura proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi, inclusi quelli costituitisi nel corso della legislatura, secondo modalita' stabilite dal medesimo Ufficio di Presidenza. Salvo che si tratti di almeno sette deputati originariamente iscritti allo stesso Gruppo e contestualmente aderenti nel corso della legislatura ad un medesimo nuovo Gruppo, nella determinazione del contributo spettante ai Gruppi in misura proporzionale alla consistenza numerica la quota di contributo spettante in relazione ai deputati precedentemente iscritti ad altri Gruppi e' ridotta della meta', rimanendo l'altra meta' assegnata al Gruppo di provenienza. Il contributo assegnato al Gruppo misto e' ripartito tra le componenti politiche in esso costituite in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

4. I contributi di cui al comma 3-bis sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attivita' politico-parlamentare di ciascun Gruppo e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici. A tal fine l'Ufficio di Presidenza definisce, con una propria deliberazione, le

destinazioni ammesse ai sensi del presente comma.».

All'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Il Presidente della Camera convoca la Giunta ove ne facciano motivata e fondata richiesta uno o piu' presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un quarto dei componenti della Camera per l'esame di specifiche questioni di interpretazione del Regolamento. Salva diversa valutazione da parte del Presidente della Camera, la richiesta non determina una modifica dei lavori dell'Assemblea o delle Commissioni o una sospensione delle rispettive sedute.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, puo' disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo del Senato della Repubblica, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il buon andamento dei lavori parlamentari.

2-ter. La Giunta adotta il Codice di condotta dei deputati che stabilisce principi e norme di condotta ai quali i deputati devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare e le sanzioni applicabili per la loro violazione. Il Codice prevede altresì la disciplina dei compiti e del funzionamento del Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui all'articolo 16-ter.».

All'articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «esprima parere» sono aggiunte le seguenti: «sulla valutazione d'impatto e»;

b) al comma 6 il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Ove il parere rechi condizioni formulate in modo specifico e testuale, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, respingendo gli emendamenti, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.»;

c) dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:

«6-ter. Il Comitato, sulla base dell'attivita' consultiva svolta, cura un costante monitoraggio della legislazione, con particolare riferimento alla qualita' della produzione normativa e all'uso delle fonti. A tal fine puo' procedere all'audizione di Ministri e utilizzare le procedure di cui agli articoli 143, comma 1, e 144.».

Dopo l'articolo 16-bis e' aggiunto il seguente:

«Art. 16-ter.

1. Il Comitato consultivo sulla condotta dei deputati e' composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati scelti dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e, per quanto possibile, della esigenza di rappresentativita' ed equilibrio politico, in modo da garantire comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e la tutela della rappresentanza di genere. Il Comitato e' presieduto da un membro designato dal Presidente della Camera.

2. La pubblicita' dei lavori del Comitato e' assicurata nelle forme stabilite dal Codice di condotta. In ogni caso il Comitato trasmette alla Presidenza della Camera una relazione annuale sulla propria attivita'.»

All'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La Giunta delle elezioni e' composta di venticinque deputati, nominati dal Presidente secondo criteri di proporzionalita' e in rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari non appena costituiti.»;

b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, appartenente ad un Gruppo di opposizione, due vicepresidenti e tre segretari. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa.».

All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e' composta di quindici deputati nominati dal Presidente della Camera in rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari non appena costituiti. Ove necessario al fine di garantire il rispetto della proporzionalita' e del criterio della rappresentanza di tutti i Gruppi costituiti all'inizio della legislatura, il Presidente della Camera dispone l'integrazione della composizione della Giunta.»;

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, appartenente ad un Gruppo di opposizione, due vicepresidenti e tre segretari. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalita' previste nel comma 4 dell'articolo 16.».

All'articolo 18-bis, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti possono prendere visione, senza estrarne copia, oltre che i deputati componenti la Giunta, il presidente di ciascun Gruppo non rappresentato nella Giunta, o un suo delegato, al quale la visione e' consentita, secondo termini e modalita' stabiliti dalla Giunta medesima, dopo la presentazione in Assemblea della relazione di cui all'articolo 18-ter, comma 1.».

All'articolo 19, comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I Gruppi composti da un numero di deputati inferiore a quello delle Commissioni sono pero' autorizzati a designare uno stesso deputato in due Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni; ogni Gruppo sostituisce i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione.».

All'articolo 20, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ai

quali si applicano i commi 7-bis e 10 dell'articolo 5.».

All'articolo 21, comma 2, secondo periodo, le parole: «e controllano la redazione del processo verbale» sono soppresse.

All'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «VII - Cultura, scienza e istruzione;» sono sostituite dalle seguenti: «VII - Cultura, sport, istruzione, scienza, ricerca ed editoria;»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «degli affari» sono aggiunte le seguenti: «e per la valutazione delle politiche pubbliche».

All'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 le parole: «il disegno di legge comunitaria e» sono sostituite dalle seguenti: «i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonche'»;

b) il comma 11 e' abrogato.

All'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «All'esame dei progetti di legge inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione e' dedicata almeno una seduta. La data di iscrizione in calendario dei progetti di legge iscritti su proposta di un Gruppo di opposizione non puo' essere successivamente differita dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo salvo che vi consenta il Gruppo di opposizione interessato. Sugli argomenti iscritti su proposta di un Gruppo di opposizione non sono ammesse in Assemblea richieste di inversione dell'ordine del giorno o di rinvio dell'esame, salvo il consenso del Gruppo interessato. Ove su un progetto di legge inserito nel programma e nel calendario su proposta di un Gruppo di opposizione sia deliberato dall'Assemblea, comunque per non piu' di due volte, il rinvio in Commissione, esso e' iscritto nel programma in modo da consentire all'Assemblea di discuterlo non oltre due mesi da ciascun rinvio. Nel prosieguo dell'esame del progetto di legge non sono ammesse ulteriori richieste di rinvio in Commissione.»;

b) al comma 4, primo periodo, le parole: «il disegno di legge comunitaria e» sono sostituite dalle seguenti: «i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonche'»;

c) al comma 5 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procedera' a votazioni, nonche' gli orari di inizio e conclusione delle sedute in cui si svolgeranno le votazioni. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario e' pubblicato in formato elettronico sul sito internet della Camera.»;

d) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «d'iniziativa del Governo,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' degli argomenti iscritti nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione,»;

e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 12, per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale ed elettorale l'organizzazione dei tempi e' stabilita distintamente per la discussione degli articoli, per la quale e' assegnato a ciascun Gruppo un tempo minimo di trenta minuti, e per le fasi successive.».

All'articolo 25 il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono in ogni caso predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti dell'Unione europea ai sensi degli articoli 126-bis, 126-quater, 127 e 127.1.».

L'articolo 26 e' sostituito dal seguente:

«Art. 26.

1. Il Presidente, prima di chiudere la seduta, annunzia l'ordine del giorno e l'ora della seduta successiva. Il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati a norma degli articoli precedenti.».

All'articolo 30, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «dell'Assemblea» sono aggiunte le seguenti: «con votazioni».

All'articolo 32 i commi 2 e 3 sono abrogati.

All'articolo 33 il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Del sunto delle petizioni presentate e' dato annuncio all'Assemblea. Le petizioni sono trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato puo' prenderne cognizione.».

L'articolo 34 e' abrogato.

All'articolo 40 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

«6. Non e' ammessa la presentazione di questioni pregiudiziali per motivi di merito e di questioni sospensive riferite ad argomenti iscritti nel calendario dei lavori su richiesta di un Gruppo di opposizione ai sensi dell'articolo 24, comma 3.».

All'articolo 41 il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

«1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorit  delle votazioni sono ammessi, su decisione inappellabile del Presidente, quando vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalita' della discussione in corso o della deliberazione o comunque del passaggio procedurale nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnata l'Assemblea. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non piu' di tre minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su richiami diversi da quelli al Regolamento, la votazione ha luogo mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi. Possono essere ammessi, quando sia esaurita la trattazione del punto dell'ordine del giorno e prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo, gli interventi che riguardino questioni di eccezionale rilevanza e urgenza.

1-bis. All'inizio della seduta, anche durante il decorso del tempo necessario prima di procedere alle votazioni ai sensi del comma 5 dell'articolo 49, un deputato per ciascun Gruppo che ne abbia fatto richiesta prima della seduta puo' intervenire, per non piu' di tre minuti, per chiedere lo svolgimento di un'informativa di cui all'articolo 139-ter da parte del Governo cui possono associarsi od opporsi gli altri Gruppi con un intervento di un deputato per

ciascuno di essi di durata non superiore a due minuti. In tale fase non puo' comunque essere avanzata piu' di una richiesta di informativa per Gruppo.

1-ter. Al termine della seduta, con esclusione dei casi di prolungamento notturno, per una durata complessiva non superiore a trenta minuti ripartiti fra i Gruppi in modo proporzionale alla consistenza numerica, si svolgono gli interventi, diversi da quelli di cui al comma 1, volti a sollecitare la risposta ad atti del sindacato ispettivo ovvero ad avanzare ulteriori richieste di informativa, nonche' quelli volti a chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, di regola per non piu' di tre minuti ciascuno. Le relative richieste di intervento sono comunicate alla Presidenza, con l'indicazione del relativo oggetto, almeno un'ora prima della conclusione della seduta.

1-quater. La prosecuzione ininterrotta della seduta ai fini dell'esame di un progetto di legge, con le modalita' indicate dal Presidente della Camera in sede di Conferenza dei presidenti di Gruppo, non puo' essere deliberata per i progetti di legge costituzionale ed elettorale.».

All'articolo 42, comma 1, secondo periodo, le parole: «; se il deputato insiste, decide l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata di mano» sono soppresse.

All'articolo 46, comma 5, le parole: «prima dell'approvazione del processo verbale, ne'» sono soppresse.

Dopo l'articolo 56 e' aggiunto il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Quando si deve procedere alla formazione di organi collegiali bicamerali, il Presidente della Camera promuove le opportune intese con il Presidente del Senato al fine di assicurare, nel rispetto del criterio della proporzionalita', la rappresentanza del maggior numero di Gruppi parlamentari costituiti nei due rami del Parlamento.

2. Per il funzionamento di tali organi, quando essi siano presieduti da un deputato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera.

3. Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, procede, non appena costituiti i Gruppi parlamentari, al rinnovo delle delegazioni in carica presso Assemblee internazionali nominate nella precedente legislatura.».

All'articolo 60, comma 3, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «In tali ipotesi l'Ufficio di Presidenza comunica per iscritto al deputato la contestazione del fatto addebitato e lo convoca in audizione. E' facolta' del deputato presentare una memoria difensiva, con eventuale richiesta di acquisizione di prove documentali. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza, emesse solo dopo aver ascoltato il deputato, sono corredate di idonea motivazione e comunicate all'Assemblea. Tali decisioni in nessun caso possono essere oggetto di discussione in Assemblea.».

All'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Alla pubblicita' dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonche' del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede, salve le specifiche previsioni regolamentari, con i seguenti strumenti:

a) mediante resoconti sommari pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera;

b) per le Commissioni in sede legislativa e in sede redigente anche mediante la pubblicazione di un resoconto integrale;

c) delle sedute delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente, nonche' di quelle dedicate alle audizioni e alle indagini conoscitive e allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sempre mediante la trasmissione sulla web-tv della Camera. La medesima disciplina si applica alle sedute in sede referente nelle quali si procede alla votazione sul mandato al relatore a riferire all'Assemblea ai sensi dell'articolo 79, sempre che ne sia avanzata richiesta da almeno tre deputati.»;

b) il comma 2 e' abrogato.

All'articolo 69, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il Governo, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, chiede che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un determinato termine, si applica l'articolo 123-bis, comma 3.».

All'articolo 74, comma 3, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, nella Commissione che procede in sede referente s'intendono presentate come emendamenti e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non e' ammessa la presentazione di subemendamenti ne' la richiesta di votazione per parti separate.».

All'articolo 77, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«4. Qualora sia iscritto all'ordine del giorno della Commissione un progetto di legge inserito nel calendario dei lavori nell'ambito della quota riservata ai Gruppi di opposizione, la Commissione procede all'abbinamento con altri progetti di legge e alla scelta del testo base con l'assenso del rappresentante in Commissione del Gruppo di opposizione richiedente l'iscrizione. Gli emendamenti approvati dalla Commissione senza lo specifico consenso del Gruppo richiedente l'iscrizione sono inclusi nella relazione per l'Assemblea e sono sottoposti al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione. E' consentito il ritiro del progetto di legge anche durante l'esame in Assemblea.».

All'articolo 79 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

«1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi e i tempi della sua organizzazione, compreso lo

svolgimento di attivita' conoscitive e istruttorie, incluse quelle richieste da uno o piu' Gruppi di opposizione ai sensi del comma 6 e riservando ad esse un tempo congruo in relazione alla complessita' del provvedimento e ai tempi disponibili; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalita' per l'esame degli emendamenti, nonché, ove necessario, i termini per la presentazione da parte del Governo e del relatore degli emendamenti e delle proposte di riformulazione di emendamenti, accompagnati in ogni caso da una relazione illustrativa. La presentazione da parte del relatore e del Governo oltre i termini stabiliti di emendamenti e di proposte di riformulazione di emendamenti già presentati può essere autorizzata in casi di eccezionale rilevanza o per cause sopravvenute, specificamente valutati dal presidente della Commissione, stabilendo, in caso di nuovi emendamenti e sempre che ne sia fatta richiesta, un congruo termine per la presentazione di subemendamenti.

1-bis. Per garantire il rispetto del termine previsto al terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale. Ove a tal fine necessario, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina, secondo principi di economia procedurale, il numero massimo di emendamenti segnalati dai Gruppi di cui è assicurata la votazione, tra essi ripartito per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla loro consistenza numerica. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno il giorno precedente alla data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea, ovvero entro il diverso termine stabilito dal Presidente della Camera anche in relazione ai tempi necessari per la stampa dei testi. Le dichiarazioni di voto sugli emendamenti sono svolte dai soli componenti della Commissione o dai loro sostituti, nei limiti stabiliti dall'articolo 85, comma 4, ferma restando la facoltà del presidente della Commissione di ridurre progressivamente la durata ove necessario a garantire il rispetto del termine per la conclusione del procedimento in sede referente.»;

b) il comma 10 è abrogato.
All'articolo 83 il comma 5 è abrogato.
All'articolo 85-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente, in relazione alla particolare complessita' del provvedimento e ove ne sia avanzata richiesta da un presidente di un Gruppo di opposizione, può, anche tenendo conto della data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, disporre l'aumento almeno di un quinto della quota di cui al periodo precedente.».

All'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, primo periodo, le parole: «dell'articolo 81, quarto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81, terzo comma,»;
b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica» sono sostituite dalle seguenti: «un presidente di Gruppo».

All'articolo 87, comma 3-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «, a tal fine specificando se il parere contrario sia motivato dall'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.».

All'articolo 88, comma 2, secondo periodo, le parole: «per non piu' di otto minuti o con non piu' di tre interventi distinti per una durata complessivamente non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «per non piu' di cinque minuti o con non piu' di tre interventi distinti per una durata complessiva non superiore a otto minuti, fermo restando il limite massimo di cinque minuti per il singolo intervento».

All'articolo 89, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso.
All'articolo 96-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il Comitato per la legislazione, ove ne sia fatta richiesta, da avanzare entro la conclusione dell'esame degli emendamenti, da parte di almeno un quarto dei componenti della Commissione competente in sede referente, esprime un ulteriore parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dall'approvazione degli emendamenti in Commissione. Tale secondo parere ha ad oggetto le modifiche introdotte dalla Commissione, sempre che esse coinvolgano aspetti di competenza del Comitato, come stabiliti dal Regolamento. Il parere è reso alla Commissione competente ove ciò sia compatibile con i tempi previsti per la conclusione dell'esame in sede referente in sede di programmazione dei lavori. Diversamente, il parere sul testo del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultante dagli emendamenti approvati in Commissione è reso all'Assemblea ed è annunciato dal Presidente della Camera.»;
b) al comma 7 l'ultimo periodo è soppresso.

Dopo il Capo XX è aggiunto il seguente:

«CAPO XX-bis

DEI PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE E DEI CONSIGLI REGIONALI

Art. 100-bis.

1. Quando un progetto di legge di iniziativa popolare è presentato alla Camera, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti al fine di accertare la regolarita' del progetto. Le competenti Commissioni, entro un mese dall'assegnazione, deliberano sulla presa in considerazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei progetti di legge di iniziativa dei Consigli regionali loro assegnati. A tal fine, presso ogni Commissione può essere istituito, con compiti istruttori, un apposito Comitato permanente ai sensi dell'articolo 22, comma 4. La Commissione procede in ogni caso all'audizione di rappresentanti dei promotori dei progetti di legge

di iniziativa popolare e dei Consigli regionali proponenti. Se la deliberazione e' favorevole, previe intese, se necessario, con il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78, la Commissione ne avvia la discussione che deve concludersi entro due mesi da tale deliberazione, salvi i termini piu' brevi se ne sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69. Se la deliberazione e' contraria, ne viene data comunicazione scritta e motivata ai promotori o ai Consigli regionali che hanno presentato il progetto.

2. Decorsi due mesi dalla deliberazione della Commissione favorevole alla presa in considerazione, il Presidente della Camera inserisce il progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea. La medesima disciplina si applica se, decorsi tre mesi dall'assegnazione, non sia stata assunta alcuna deliberazione sulla presa in considerazione ne' sia stata avanzata una richiesta di proroga del termine, comunque non superiore ad un mese.».

All'articolo 102 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 126 della Costituzione»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Commissione parlamentare per le questioni regionali puo' invitare i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti. Tali rappresentanti possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.».

Gli articoli 103, 104, 105 e 106 sono abrogati.
All'articolo 107, comma 4, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «con le modalita' stabilite dall'articolo 100-bis.».

L'articolo 111 e' abrogato.
All'articolo 112, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'abbinamento le mozioni devono essere presentate nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi.».

L'articolo 113 e' sostituito dal seguente:

«Art. 113.

1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali, l'espressione del parere da parte del Governo, le dichiarazioni di voto e la votazione finale di ciascun atto di indirizzo.

2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica.

3. I proponenti le mozioni iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea possono, fino all'espressione del parere da parte del Governo, presentare riformulazioni dei testi.

4. Il Governo puo' esprimere un parere favorevole o contrario alle singole mozioni o a parte di esse, ovvero puo' rimettersi all'Assemblea. Il parere favorevole puo' essere subordinato a una riformulazione della sola parte dispositiva e non anche delle premesse, comunque di portata limitata e riguardante la stessa materia trattata nella parte oggetto della riformulazione.

5. Al termine dell'espressione del parere del Governo e dopo l'accettazione da parte del presentatore delle eventuali proposte di riformulazione cui risulti subordinato il parere favorevole, hanno luogo le dichiarazioni di voto.».

All'articolo 114 i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.
All'articolo 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole da: «non puo' essere discussa» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente ne assicura la sollecita iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea, fermo restando che essa non puo' essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed e' votata per appello nominale.»;

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: «; il Presidente le iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea sulla base delle previsioni contenute nel calendario dei lavori.».

All'articolo 116, comma 3, primo periodo, le parole: «non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi» sono soppresse.

All'articolo 118 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «2. Le risoluzioni sono poste in votazione secondo l'ordine decrescente determinato dal numero dei deputati che le abbiano sottoscritte. In caso di sottoscrizione da parte di uno o piu' presidenti di Gruppo si ha riguardo alla complessiva consistenza numerica dei rispettivi Gruppi.».

All'articolo 120, comma 8, l'ultimo periodo e' soppresso.
Al Capo XXVIII la rubrica e' sostituita dalla seguente: «DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'ATTIVITA' DI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI.».

All'articolo 125 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annunzio o lettura all'Assemblea, ne dispone il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione affari esteri e comunitari.».

L'articolo 126 e' sostituito dal seguente:

«Art. 126.

1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attivita' e dei provvedimenti dell'Unione europea e dell'attuazione dei relativi trattati istitutivi e delle loro modifiche.

2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge, con gli effetti previsti dal comma 1-bis dell'articolo 73, e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati relativi all'Unione europea con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme dell'Unione e, in generale, tutti i progetti

di legge limitatamente ai profili di compatibilita' con l'ordinamento dell'Unione europea.».

L'articolo 126-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 126-bis.

1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a progetti legislativi o altre questioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione europea, nonche' con riguardo ad ogni altra questione concernente l'attivita' e il funzionamento dell'Unione europea, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.».

L'articolo 126-ter e' sostituito dal seguente:

«Art. 126-ter.

1. Il disegno di legge di delegazione europea e le relazioni programmatica e consuntiva annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'espressione del parere, alle Commissioni competenti per materia.

2. La Commissione politiche dell'Unione europea esamina il disegno di legge di delegazione europea secondo modalita' determinate ai sensi dell'articolo 79 e svolge l'esame delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Il termine di cui all'articolo 81, comma 1, e' ridotto a quarantacinque giorni.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione e' rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

4. Al termine dell'esame degli emendamenti la Commissione politiche dell'Unione europea trasmette il testo risultante dalle modifiche introdotte alle Commissioni competenti per materia per l'espressione dei pareri di cui al comma 1. L'esame del disegno di legge, cosi' come quello delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, si conclude con una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 1.

5. La discussione sulle linee generali del disegno di legge di delegazione europea ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione delle relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, possono essere presentate risoluzioni su ciascuna delle due relazioni annuali, ai sensi dell'articolo 118.

6. Dopo la votazione finale sul disegno di legge di delegazione europea l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 5. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre.

7. Salvi i termini specificamente fissati dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche all'esame del disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre e al disegno di legge europea.».

Dopo l'articolo 126-ter e' aggiunto il seguente:

«Art. 126-quater.

1. I documenti di programmazione politica e legislativa dell'Unione europea sono assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia nonche' al Comitato per la legislazione.

2. Ciascuna Commissione, nel termine fissato dal Presidente della Camera, esamina le parti dei documenti di cui al comma 1 di propria competenza e conclude l'esame con l'approvazione di un parere. Nello stesso termine sono trasmessi i pareri alternativi di minoranza presentati in Commissione. Il Comitato per la legislazione esprime un parere sulla base dei parametri di cui all'articolo 16-bis, comma 4, relativamente alle parti specificamente dedicate all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa.

3. La Commissione politiche dell'Unione europea conclude l'esame dei documenti di cui al comma 1, predisponendo una relazione per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati di cui al comma 2.

4. Entro il termine della discussione in Assemblea della relazione di cui al comma 3 possono essere presentate risoluzioni ai sensi dell'articolo 118.».

L'articolo 127 e' sostituito dal seguente:

«Art. 127.

1. Gli atti e i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o trasmessi alla Camera dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione europea, nonche' le risoluzioni del Parlamento europeo formalmente trasmesse alla Camera, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.

2. Entro il termine di trenta giorni dal deferimento, comunque tenendo conto del termine previsto dalla legge in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. La risoluzione e' trasmessa dal Presidente della Camera alle competenti istituzioni dell'Unione europea e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

3. Su richiesta della competente Commissione per materia, dopo l'avvio dell'esame di cui al comma 2, il Presidente della Camera

comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare nelle sedi previste dalla legge.

4. Nel corso dell'esame di cui al comma 2 la Commissione puo' consultare i Consigli e le Assemblee delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano acquisendone eventuali documenti, osservazioni e proposte. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa.

5. Il Presidente della Camera trasmette alle istituzioni dell'Unione europea, su richiesta dell'organo parlamentare competente, ogni altro atto di indirizzo approvato dalla Camera concernente l'attivita' dell'Unione europea.».

Dopo l'articolo 127 e' aggiunto il seguente:

«Art. 127.1.

1. La Commissione politiche dell'Unione europea verifica la conformita' al principio di sussidiarieta' dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, trasmessi ai sensi dei trattati relativi all'Unione europea e dei protocolli ad essi allegati.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 127, comma 4.

3. La decisione della Commissione e' trasmessa direttamente al Presidente della Camera.

4. Su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della Commissione politiche dell'Unione europea o di uno o piu' rappresentanti di Gruppi che in Commissione, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, di un decimo dei componenti dell'Assemblea ovvero di uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, il documento motivato della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarieta' e' discusso dall'Assemblea.

5. La richiesta di rimessione all'Assemblea e' avanzata entro cinque giorni dalla data della deliberazione della Commissione politiche dell'Unione europea, da adottare entro quaranta giorni dall'assegnazione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Il Presidente della Camera iscrive il documento della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarieta' direttamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, in modo da consentire che il procedimento si concluda comunque entro il termine di otto settimane stabilito dai trattati relativi all'Unione europea e dai protocolli allegati ai fini dell'eventuale adozione di un parere motivato.

6. Nella discussione, oltre gli interventi del relatore per la maggioranza per dieci minuti, degli eventuali relatori di minoranza per cinque minuti, sono consentiti, a richiesta, l'intervento, per cinque minuti, di uno dei firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea se questa e' stata avanzata da un decimo dei componenti della Camera, del rappresentante del Governo per dieci minuti e di un rappresentante per Gruppo per cinque minuti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi.

7. Al termine della discussione si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto.

8. Non sono ammessi questioni pregiudiziali e sospensive, emendamenti, richieste di votazione per parti separate, ordini del giorno d'istruzione al Governo. E' ammissibile il rinvio in Commissione, purché non comprometta il rispetto dei termini previsti dai trattati dell'Unione europea. In tal caso, una volta concluso il riesame della questione da parte della Commissione, puo' essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea della nuova decisione. Il Presidente della Camera fissa i termini in modo da assicurare la tempestiva conclusione del procedimento.

9. Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della Commissione politiche dell'Unione europea, almeno un'ora prima dell'inizio della discussione quattordici deputati o uno o piu' presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, presentano un apposito ordine del giorno motivato. Se non e' presentato alcun ordine del giorno, la richiesta di rimessione all'Assemblea si intende ritirata.

10. Gli ordini del giorno, previo parere del Governo, sono posti in votazione solo ove respinta la decisione della Commissione di conformita' del progetto al principio di sussidiarieta', secondo l'ordine di presentazione, salvi preclusioni e assorbimenti.

11. Ove ne sia fatta richiesta, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, si procede con votazione nominale con procedimento elettronico.

12. Il Presidente della Camera trasmette alle istituzioni dell'Unione europea il documento contenente la decisione negativa della Commissione politiche dell'Unione europea o dell'Assemblea sulla conformita' al principio di sussidiarieta', che e' altresì comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio. Su richiesta della Commissione politiche dell'Unione europea puo' essere altresì trasmesso il documento contenente la decisione positiva.».

All'articolo 127-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea trasmesse dal Governo sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.»;

b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

«6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.».

L'articolo 127-ter e' sostituito dal seguente:

«Art. 127-ter.

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti

alle attribuzioni e all'attivita' delle istituzioni dell'Unione europea e componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza, nonche' rappresentanti delle altre istituzioni e degli organismi previsti dai trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi a fornire informazioni sulle attivita' dell'Unione di loro competenza.».

All'articolo 134 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni.»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, previo sollecito da parte del Presidente della Camera al Ministro per i rapporti con il Parlamento, l'interrogazione e' posta senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni. La disposizione di cui al periodo precedente non puo' applicarsi a piu' di una interrogazione per seduta per ciascun Gruppo.».

All'articolo 135-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate. Il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri intervengono almeno una volta nell'ambito di ciascun programma dei lavori. Ove tale intervento non abbia luogo per l'indisponibilita' del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio, salvo diverso accordo dei Gruppi, nella settimana successiva lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo due volte.»;

b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove ne sia fatta richiesta nella Conferenza dei presidenti di Gruppo in sede di definizione del calendario, il numero delle interrogazioni presentate dai Gruppi di opposizione, purché di consistenza numerica superiore a quaranta deputati, può essere raddoppiato una volta al mese sempre che siano indirizzate a due Ministri diversi.»;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: «un minuto» sono sostituite dalle seguenti: «due minuti».

All'articolo 135-ter, comma 1, le parole: «due volte al mese» sono sostituite dalle seguenti: «una volta alla settimana».

All'articolo 138, comma 1, primo periodo, le parole: «quindici minuti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque minuti».

All'articolo 138-bis il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a dieci possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo e ciascun deputato possono sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare.».

Dopo il Capo XXXI e' aggiunto il seguente:

«CAPO XXXI-bis
DELLE INFORMATIVE

Art. 139-ter.

1. Ove il Governo renda alla Camera un'informativa su temi di particolare rilevanza sociale e politica e di stretta attualita' la discussione e' introdotta dall'intervento del Governo, di durata non superiore a venti minuti; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti, in ordine decrescente rispetto alla relativa consistenza numerica, nonché di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto, nel tempo stabilito dal Presidente. Al termine degli interventi il Ministro ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti. Non sono ammessi documenti conclusivi del dibattito. Per ciascuna settimana compresa nel calendario dei lavori dell'Assemblea, e' individuata una fascia oraria di una seduta destinata allo svolgimento di tali dibattiti.».

All'articolo 143 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo. Ogni semestre il Governo presenta alle Commissioni competenti, e ne illustra il contenuto, una relazione sullo stato di attuazione delle mozioni e risoluzioni approvate dalla Camera nel semestre precedente.».

b) al comma 4 il penultimo periodo e' sostituito dai seguenti:

«E' in facoltà della Commissione procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo, ove possibile, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato ed e' finalizzata a verificare l'idoneità del candidato rispetto all'incarico, senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti e organismi interessati. Di tali audizioni e' disposta la trasmissione sulla web-tv della Camera, salvo che la Commissione decida diversamente anche su richiesta dell'audit. Ove la richiesta di parere verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio.».

All'articolo 144 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Ove la proposta di una indagine conoscitiva sia avanzata da almeno un terzo dei componenti della Commissione essa, previa intesa con il Presidente della Camera, e' sottoposta alla decisione della Commissione entro dieci giorni dalla raggiunta intesa.»;

b) al comma 4 le parole: «, oltre al processo verbale,» sono soppresse.

Dopo l'articolo 153-sexies e' aggiunto il seguente:

«Art. 153-septies.

1. Le modifiche al Regolamento approvate dalla Camera il 17 febbraio 2026 entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura.».

All'articolo 154 il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 24 si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge solo qualora il Governo non intenda porre la questione di fiducia. Nel caso in cui si applichi l'organizzazione dei tempi di cui al comma 7 dell'articolo 24, il Presidente della Camera, in relazione alla particolare complessita' del provvedimento e ove ne sia avanzata richiesta da un presidente di un Gruppo di opposizione, puo' disporre l'aumento di un terzo del tempo assegnato al Gruppo stesso. Non e' comunque applicabile il comma 12 dell'articolo 24. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.».

Roma, 17 febbraio 2026

Il Presidente: Fontana

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 11)

Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 27 gennaio 2026 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 23 ottobre 2024, 19 febbraio, 2 e 31 luglio, 18 dicembre 2025, 21 e 27 gennaio 2026.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 16 febbraio 2026 e da essa approvato nella seduta del 17 febbraio 2026.